

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 158 DEL 22/05/2020

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che ha risistemato gli obblighi finalizzati al contrasto e sostituito i DPCM precedenti, con durata limitata al 03.05.2020;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale", che sostituisce integralmente il precedente DPCM del 10 aprile 2020 e introduce la c.d. fase due, successiva al lock-down, con decorrenza dal 04.05.2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Richiamato da ultimo il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, laddove stabilisce all'art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;

Evidenziato che il citato decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all'art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.»;

Preso atto della la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, che ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge approvato;

Vista l'ordinanza della Regione Puglia 17 maggio 2020, n. 237 "D.P.C.M. 17 maggio 2020 – Riapertura delle attività economiche e produttive"

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recanti "misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visto l'esito della conferenza tra i Sindaci della Provincia BAT e il Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani del 17/05/2020;

Dato atto che l'attuale "FASE 2" richiede l'uso della massima cautela e osservanza delle linee guida nel riavvio delle attività e della quotidianità, che in tal senso è condizionata nel suo svolgimento;

Evidenziato che può essere rilevata la permanenza di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza, tendenti al miglioramento ed a garantire le misure di svolgimento delle attività, al fine della tutela della sanità pubblica;

Rilevata l'opportunità di regolamentare la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali, artigianali e produttive prevedendo un orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, più confacente al rispetto dei contenuti delle linee guida adottate e idoneo a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento;

Ritenuto pertanto, disporre che con decorrenza dal 22 maggio 2020 gli orari di chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività sono disciplinati come seguono:

- 1) attività artigianali di panificazione, pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore 24,00;
- 2) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - dalla domenica al giovedì ore 24.00 (emissioni musicali devono cessare alle ore 23.00);
 - venerdì e sabato ore 1.00 (le emissioni musicali devono cessare alle ore 24.00);
- 3) – commercio su aree pubbliche (somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche):
 - dalla domenica al giovedì ore 24;
 - venerdì e sabato ore 1.00;

Precisato che la presente ordinanza ha natura sperimentale ed ha efficacia fino al 3 giugno e, comunque, fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19;

Visti il D.lgs. n. 114/98 e ss. mm. e ii.;

l'art. 50 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con delibera di consiglio comunale nr. 8 del 31/07/2019;

Legge della Regione Puglia 16/04/2015, n. 24

ORDINA

1. Con decorrenza dal 22 maggio 2020, per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, di disciplinare gli orari chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, come di seguito specificato:

1) attività artigianali di panificazione, pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore 24,00;

2) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:

- dalla domenica al giovedì ore 24.00 (emissioni musicali devono cessare alle ore 23.00);

- venerdì e sabato ore 1.00 (le emissioni musicali devono cessare alle ore 24.00);

3) – Commercio su aree pubbliche (somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche):

- dalla domenica al giovedì ore 24;

- venerdì e sabato ore 1.00;

3. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla disposizione regionale del 17 maggio 2020, n. 237 e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute;

a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;

4. Dare atto che le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e che rimane ferma ogni prerogativa statale o regionale in merito alle attività che debbano continuare a stare aperte o essere chiuse in relazione al mutare delle situazioni collegate all'emergenza epidemiologica COVID-19.

5. E' espressamente fatta salva la possibilità dell'esercente l'attività autorizzate all'apertura di poter usufruire o meno della chiusura settimanale.

6. E' fatto obbligo all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

6. In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le attuali sanzioni amministrative (da € 400 a 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

INVITA

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19.

La presente ordinanza ha natura sperimentale ed ha efficacia fino al 3 giugno e comunque fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19.

- La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

-Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Puglia, o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

-Il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.

Pagina 5 di 6 - Ord. N. 158 del 22/05/2020

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Andria"

- Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Barletta Andria Trani.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA